



*Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio II – Scavi e Tutela del patrimonio archeologico
Via di San Michele 22 – 00153 – ROMA

Roma, 25/10/2016

A tutte le Soprintendenze Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio

Alla Soprintendenza Pompei

Alla Soprintendenza Speciale per il
Colosseo, il Museo Nazionale Romano e
l'Area Archeologica di Roma

Al Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Al Parco Archeologico dell'Appia antica

Al Parco Archeologico di Ercolano

Al Parco Archeologico di Ostia antica

Al Parco Archeologico di Paestum

A Villa Adriana e Villa d'Este

E, p.c.:

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro
c.a. del Capo di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo
c.a. del Capo dell'Ufficio Legislativo

Alla Direzione generale Musei

CIRCOLARE N° 21

Prot. n. DG 15962 Class. 34.31.07/1

Allegati.....

**OGGETTO: Concessione di ricerche e scavi archeologici (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, artt. 88-89).
Disposizioni per l'anno 2017.**

Facendo seguito alle direttive già impartite con circolare n. 6/2016 dell'ex Direzione Generale Archeologia e in considerazione delle novità introdotte nell'articolazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dai DD.MM. 43 e 44 del 23 gennaio 2016 e dal D.M. 198 del 9 aprile 2016, si forniscono le disposizioni inerenti le concessioni di ricerche e scavi archeologici di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, artt. 88-89 per l'anno 2017.

Nel confermare, ove non diversamente specificato, le disposizioni contenute nelle circolari precedenti emanate da questa Amministrazione, si ravvisa l'esigenza - anche sulla scorta delle osservazioni presentate in varie sedi dalle Consulte Universitarie di Archeologia e dal Comitato tecnico-scientifico per l'Archeologia in merito alla circolare n. 6/2016 - di precisare alcuni aspetti la cui interpretazione era stata lo scorso anno fonte di incertezze:



Roma,

*Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio II – Scavi e Tutela del patrimonio archeologico
Via di San Michele 22 – 00153 – ROMA

-2-

- a) La partecipazione allo scavo archeologico, anche nella formula della Summer School, è consentita esclusivamente a laureati e studenti universitari in discipline archeologiche e in discipline affini e/o integrative (ricomprendendo in questa definizione, a titolo di esempio e senza alcuna pretesa di esaustività, l'antropologia fisica, la geologia, la geoarcheologia, l'archeozoologia, la paleobotanica etc.).
- b) La collaborazione di volontari che non rientrino nelle tipologie sopraindicate deve essere riservata ad attività collaterali allo scavo e di supporto logistico allo stesso.
- c) Le attività di cui al punto b) potranno ricomprendere, per i partecipanti ad eventuali stages di formazione nei progetti di alternanza scuola-lavoro, anche operazioni di prima documentazione (a titolo di esempio, realizzazione di fotografie, di rilievi, di disegni dei materiali etc.) sulla base dei rispettivi curricula scolastici.

Resta inteso che l'ottemperanza alle disposizioni elencate ai punti precedenti in relazione alle diverse modalità di partecipazione allo scavo costituisce una responsabilità del direttore di scavo. Si ribadisce inoltre, in relazione all'utilizzo della formula della *Summer School* o di formule analoghe, quanto già indicato nella circ. 6/2016, ovvero che i proventi derivanti dalle eventuali quote di partecipazione potranno essere utilizzati per coprire i costi di vitto, alloggio e assicurazione dei partecipanti stessi, o le spese vive connesse allo svolgimento della campagna di scavo, e non dovranno in alcun modo configurare un profitto per il concessionario.

Si ribadisce altresì che le ricognizioni territoriali e tutte le attività di ricerca archeologica che non comportino movimento terra non ricadono nel novero delle operazioni per le quali è previsto il rilascio della concessione di scavo e dovranno essere sempre subordinate a specifica e preventiva autorizzazione da parte del Soprintendente o del Direttore competente per territorio. Il coordinatore di tali indagini avrà cura di prendere i necessari accordi con i proprietari dei terreni.

Le informazioni raccolte dovranno essere trasmesse ai competenti uffici periferici, affinché possano confluire nei loro archivi, banche dati e/o sistemi informativi ed essere utilizzate a fini di tutela, ad esempio per la redazione di carte di potenziale archeologico e delle relazioni preliminari ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016. I tempi (comunque non superiori a sei mesi dal termine delle indagini), le forme e le modalità di consegna della documentazione dovranno essere concordati con l'ufficio periferico competente.

Resta inteso che, qualora l'esecuzione di tali indagini preveda la verifica sul terreno mediante saggi di scavo, dovrà essere invece presentata regolare richiesta di concessione di scavo.



Roma,

*Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo.*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio II – Scavi e Tutela del patrimonio archeologico
Via di San Michele 22 – 00153 – ROMA

-3-

Per quanto concerne la presentazione delle istanze per l'anno 2017, i richiedenti dovranno inviare le domande agli uffici periferici competenti, che ne cureranno l'inoltrato a questa Direzione entro e non oltre la data del 31 gennaio 2017.

Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione prevista dalla circolare n. 6/2016 ai punti *a-k* per le richieste di nuova concessione, e ai punti *a-l* per le richieste di rinnovo. Rispetto a quanto indicato nella predetta circolare si precisa che:

- a) in relazione al punto *e*), laddove il *curriculum* professionale del direttore di scavo (nonché di eventuali altri partecipanti allo scavo) sia già stato fornito e non siano intervenuti rilevanti cambiamenti o aggiornamenti, non sarà necessario allegarlo nuovamente alla domanda;
- b) le dichiarazioni di cui al punto *i*) potranno essere sostituite da una dichiarazione del direttore di scavo resa a nome di tutti i partecipanti.

Limitatamente ai casi in cui nel 2016 sia stata presentata una richiesta pluriennale ma sia stata rilasciata una concessione annuale, ai fini del rinnovo i richiedenti potranno presentare una documentazione ridotta, corrispondente ai documenti elencati ai punti *a, b, l, k* della citata circolare. Qualora intenda avvalersi di tale possibilità, il legale rappresentante del concessionario dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le condizioni precedenti sono rimaste invariate e che, pertanto, sono da considerarsi validi i documenti già presentati per la concessione 2016, di cui dovrà essere allegato l'elenco. In presenza di cambiamenti nel programma di scavo, nella titolarità della concessione e della direzione di scavo, nella composizione dell'*équipe*, nell'ubicazione o nella proprietà degli immobili interessati, i richiedenti avranno cura di integrare i corrispondenti documenti.

Per quanto riguarda invece la documentazione di scavo, essa dovrà essere inviata esclusivamente agli uffici periferici, che avranno cura di informare la Direzione scrivente dell'avvenuta ricezione, anche mediante la compilazione del modello fornito all'allegato 4 della circ. 6/2016. Qualora la concessione sia oggetto di una richiesta di rinnovo, la documentazione di scavo dovrà essere consegnata contestualmente alla presentazione dell'istanza; in tutti gli altri casi, i tempi (comunque non superiori a sei mesi dal termine dello scavo), le forme e le modalità di consegna della documentazione dovranno essere concordati con l'ufficio periferico competente.

Per quanto concerne le novità introdotte dalla riorganizzazione degli uffici ministeriali, si rammenta che ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. *e*) del D.M. 44 del 23 gennaio 2016, il rilascio della concessione di scavo resta di esclusiva competenza della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, su istruttoria di codesti uffici periferici cui spetta l'esercizio della tutela e delle connesse funzioni di vigilanza sulle attività relative allo svolgimento della concessione.



Roma,

*Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio II – Scavi e Tutela del patrimonio archeologico
Via di San Michele 22 – 00153 – ROMA

-4-

Per le concessioni in aree di competenza dei Poli Museali, i richiedenti dovranno presentare l'istanza alla Soprintendenza territoriale, che avrà cura di acquisire il parere di detti uffici e di trasmetterlo a questa Direzione generale, unitamente all'istanza e alla relativa documentazione, nonché ai modelli forniti agli allegati 1-4.

Per le concessioni nelle aree di competenza dei Parchi archeologici dei Campi Flegrei, dell'Appia Antica, di Ercolano, di Ostia antica e di Paestum (ai sensi di quanto previsto dal D.M. 198 del 09.04.2016, all'art. 4, c. 3) e l'area archeologica di Villa Adriana (ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, c. 2 del medesimo decreto), i richiedenti dovranno presentare l'istanza direttamente ai predetti istituti, che la trasmetteranno, corredata dalla relativa documentazione ed unitamente ai modelli forniti agli allegati 1-4, a questa Direzione generale.

In questa prima fase di prima applicazione della riforma, si sottolinea la necessità che tutti gli uffici in indirizzo operino in un'ottica di reciproca collaborazione e supporto, in modo particolare in relazione agli scavi che siano oggetto di concessioni pluriennali o di richieste di rinnovo, al fine di garantire la continuità e l'uniformità dell'azione di tutela svolta dai diversi uffici dell'Amministrazione in conformità con le direttive e gli indirizzi forniti da questa Direzione generale.

Si chiede a tutti gli uffici in indirizzo di comunicare a questa Direzione il nominativo e i contatti del referente unico per le concessioni di scavo, ferme restando le specifiche competenze dei Funzionari responsabili dei diversi ambiti territoriali.

Si rammenta infine che, secondo la Direttiva di secondo livello della DG-ABAP (prot. 11706 del 16.09.2016), tra gli obiettivi delle Soprintendenze rientra anche il computo delle concessioni di scavo pervenute e analizzate; nelle relazioni connesse al monitoraggio potranno essere altresì specificate le attività preordinate al rilascio della concessione (ad esempio, provvedimenti di occupazione temporanea etc.) e le attività ispettive esercitate sul campo.

IL DIRETTORE GENERALE
Caterina Bon Valsassina